

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5902 del 04/12/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: RIVERGARO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: RIO TREBBIOLA ÷ USO: OCCUPAZIONE CON TUBAZIONI PER SCARICO ACQUE METEORICHE E DI TROPPO PIENO - CONCESSIONARIO: SOC. AGRICOLA SARAVAZZINA - SISTEB:PC16T0037 ÷ SINADOC: 697/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6055 del 03/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE –
COMUNE: RIVERGARO (PC) – CORSO D’ACQUA: RIO TREBBIOLA – USO:
OCCUPAZIONE CON TUBAZIONI PER SCARICO ACQUE METEORICHE E
DI TROPPO PIENO - CONCESSIONARIO: SOC. AGRICOLA SARAVAZZINA -
SISTEB:PC16T0037 – SINADOC: 697/2017.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico:L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n.13999 del 16/11/2016 con la quale l’Azienda Agricola Saravazzina s.s. con sede legale in località Saravazzina di Veano nel Comune di Rivergaro (PC) – c.f. e p.iva: 00380060335 - in persona del legale rappresentante signor Ferrari Giorgio ha chiesto ai sensi della L.R. n°7/2004 s.m.i. la concessione per occupazione di area demaniale mediante due scarichi di acque meteoriche e di troppo pieno a servizio dell’azienda agricola Saravazzina nel Rio Trebbiola, nelle località Torcello del Comune di Rivergaro (PC) e Saravazzina nel Comune di Vigolzone (PC) - e meglio identificati come segue:

- scarico S1 con tubazione corrugata del diametro $D = 100$ mm, battente massimo pari a 1.00 m e portata $Q_{max} = 17,2$ l/s e posato sponda destra del Rio Trebbiola in località Torcello del comune di Rivergaro (PC) – identificato al Mappale 91 (ex 72 variato per frazionamento) del Foglio 30 del N.T.C. di Rivergaro;

- scarico S2 con tubazione corrugata del diametro $D = 120$ mm, battente massimo pari a 1.50 m e portata $Q_{max} = 30,7$ l/s e e posato sponda sinistra del Rio Trebbiola in località Saravazzina del comune di Vigolzone (PC) – identificato al Mappale 2 del Foglio 21 del

N.T.C. di Vigolzone. Come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare.

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 22/02/2017 sul BURERT (parte seconda) n. 43 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota ARPAE n° 269 del 12/01/2017 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere al Servizio Area Affluenti Po, al Comune di Rivergaro e al Comune di Vigolzone l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n. 1075 del 30/01/2017, il Comune di Rivergaro ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio della concessione richiesta;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n. 2848 del 13/03/2017, il Comune di Vigolzone ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio della concessione richiesta;
- della nota assunta al prot. ARPAE n. 12083 del 29/09/2017 con la quale il Servizio Area Affluenti Po, ha provveduto a richiedere alla Società Richiedente ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza;
- della nota acquisita al prot. ARPAE n°17248 del 03/02/2020 con la quale l'Autorità idraulica comunicava di non aver ancora ricevuto dalla Ditta Richiedente le integrazioni a lei richieste;

- della nota acquisita a prot. ARPAE n° 17712 del 04/02/2020 con la quale la ditta Saravazzina inoltrava a Codesto Servizio la relazione idraulica che si provvedeva ad inoltrare al Servizio Area Affluenti PO con nota ARPAE n° 58187 del 21/04/2020;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° 94889 del 01/07/2020 con la quale il Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole con prescrizioni, in merito al rilascio della concessione in parola;

DATO ATTO che la Ditta richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 25/11/2016 € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n. 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 26/11/2020 € **266,28** titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Emilia Ovest;

- in data 26/11/2020 € **266,28** a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale”, ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n. 7/2004 s.m.i.;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n. 173115 del 30/11/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 27/11/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta Azienda Agricola Saravazzina s.s. con sede legale in località Saravazzina di Veano nel Comune di Rivergaro (PC) – C.F./P.IVA: 00380060335 la concessione per occupazione di area demaniale mediante due scarichi di acque meteoriche e di troppo pieno a servizio dell'azienda agricola Saravazzina nel Rio Trebbiola, nelle località Torcello del Comune di Rivergaro (PC) e Saravazzina nel Comune di Vigolzone (PC) - e meglio identificati come:

- scarico S1 con tubazione corrugata del diametro $D = 100$ mm, battente massimo pari a 1.00 m e portata $Q_{max} = 17,2$ l/s e posato sponda destra del Rio Trebbiola in località Torcello del comune di Rivergaro (PC) – identificato al Mappale 91 (ex 72 variato per frazionamento) del Foglio 30 del N.T.C. di Rivergaro;

- scarico S2 con tubazione corrugata del diametro $D = 120$ mm, battente massimo pari a

1.50 m e portata $Q_{max} = 30,7$ l/s e e posato sponda sinistra del Rio Trebbiola in località Saravazzina del comune di Vigolzone (PC) – identificato al Mappale 2 del Foglio 21 del N.T.C. di Vigolzone. Come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare;

b) di stabilire che :

- la concessione è **valida per anni 12 a partire dalla data di adozione del presente atto;**

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € **266,28;**

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/11/2020;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni

idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

- si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dell Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC16T0037 a favore della SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. C.F./P.IVA 00380060335 con sede in Loc. Saravazzina di Veano in comune di Vigolzone (PC) – 29020, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del Rio Trebbiola, mediante due scarichi di acque meteoriche e di troppo pieno a servizio dell'azienda agricola Saravazzina nelle località Torcello in comune di Rivergaro (PC) e Saravazzina in comune di Vigolzone (PC) e meglio identificati come:

- scarico S1 con tubazione di scarico corrugata del diametro $D = 100$ mm, battente massimo pari a 1.00 m e portata $Q_{max}=17,2$ l/s e posato sponda destra del Rio Trebbiola in località Torcello del comune di Rivergaro (PC) – identificato al Mappale 91 (ex 72 variato per frazionamento) del Foglio 30 del N.T.C. di Rivergaro;

- scarico S2 con tubazione di scarico corrugata del diametro $D = 120$ mm, battente massimo pari a 1.50 m e portata $Q_{max}= 30,7$ l/s e e posato sponda sinistra del Rio Trebbiola in località Saravazzina del comune di Vigolzone (PC) – identificato al Mappale 2 del Foglio 21 del N.T.C. di Vigolzone. Come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha durata di 12 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

- 1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
- 2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone;
- 3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € **266,28** canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;
- 2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **266,28**. L'importo del

deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione;

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente;

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese;

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza;

6) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004;

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio

Area Affluenti Po di Piacenza, assunta al prot. ARPAE n.94889 del 01/07/2020 e di seguito riportate:

“1. Saranno a carico del Concessionario tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del RIO TREBBIOLA in dipendenza della concessione in questione. In particolare, è a carico del Concessionario la custodia e la manutenzione del tratto interessato dalle opere di scarico (10 ml a monte e 10 ml a valle). Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al Concessionario di spostare a loro totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

2. Premesso che al Servizio Aree Affluenti Po non potranno al riguardo essere imputabili danni, si consiglia di prevedere sulla linea di scarico un pozzetto con apparato di chiusura o di non-ritorno, al fine di evitare, durante eventi di piena del corso d'acqua, fenomeni di rigurgito nella condotta di scarico;

3. Dovrà essere realizzato un rivestimento in massi del corso d'acqua, sulla sponda interessata dallo scarico e sul fondo alveo, per una larghezza di almeno ml 3,00, a protezione della sponda stessa dal ruscellamento delle acque di scarico;

4. in occasione di ogni evento di piena del corso d'acqua si dovrà verificare l'efficienza dello scarico ed eventualmente intervenire nel ripristino e nella regolarizzazione del deflusso delle acque scolate e della zona di alveo antistante il punto di scarico medesimo, anche con eventuali rimozioni di sedimenti e detriti/vegetazione di ostacolo al deflusso stesso;

5. Non dovranno mai risultare in alveo impaludamenti e ristagni di acque provenienti dallo scarico;

6. È vietato estrarre ed allontanare i materiali terrosi/litoidi del corso d'acqua, durante le operazioni di manutenzione di cui sopra”.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati


Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.


Disciplinare sottoscritto per presa visione ed accettazione in data 30/11/2020 da FERRARI Angelo (C.F. FRRNGL72A31G535F) in qualità di rappresentate titolato alla firma della SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. C.F./P.IVA 00380060335.

Mappa



28/8/2020, 14:34:47

1:2.000



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.